



COLONIA ITALIANA ZUGO

**Zugerbergstrasse 14
6300 Zug
Tel. 041 710 38 98**

Costituzione, scopi e adesione.

Art. 1

Sotto la denominazione Colonia Italiana si è costituita in Zugo un'associazione a norma e nel rispetto delle leggi locali.

Art.2

La Colonia Italiana di Zugo ha lo scopo di:

- a) promuovere e incoraggiare tutte quelle manifestazioni che contribuiscono a rafforzare l'amicizia tra gli emigrati e il popolo svizzero.
- b) collaborare in tutte le occasioni con le autorità consolari e le autorità svizzere al fine di assistere i soci in ogni necessita.

Art. 3

La Colonia Italiana è un'associazione che non persegue scopi politici, religiosi e di lucro ed è aperta a persone di ogni nazionalità .

Art. 4

Fanno parte della Colonia Italiana tutti coloro che versano una quota annua, secondo decisione dell'assemblea e che accettino lo statuto.

- a) Il tesseramento può essere effettuato nel corso dell'anno ma al più tardi entro il 31 ottobre.

Art.5

I soci che non rispettano il termine fissato per il versamento Della quota sociale o che abbiano un comportamento morale e civile in contrasto con lo spirito dello statuto, possono essere proposti dal consiglio direttivo per una loro sospensione o espulsione, secondo la gravità della caso. Il consiglio direttivo sottoporrà il provvedimento all'assemblea dei soci per la sua definitiva ratifica.

Norme organizzative

Art.6

Sono organi della Colonia Italiana:

- a) l` assemblea generale
- b) consiglio direttivo
- c) i revisori dei conti.

Art.7

L` assemblea ordinaria dei soci è il massimo organo dell` associazione. Acquisiscono il diritto di partecipazione e voto ogni singolo socio che abbia versato la quota sociale stabilita.

Art. 8

L` assemblea generale ha i seguenti compiti:

- a) di stabilire e deliberare l` attività dell` associazione la sua gestione, redigere i preventivi e i consumi.
- b) di applicare e modificare lo statuto. Eventuali modifiche sono applicabili se approvate da almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto.
- c) di eleggere il consiglio direttivo e in seconda votazione, il presidente e i revisori di conti.
- d) di deliberare definitivamente sulla sospensione e espulsione di un socio.

Art.9

a) L` assemblea generale viene convocata almeno una volta all` anno.

b) L` assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, trascorsi 15 minuti, con qualunque numero di soci presenti.

Art.10

L` assemblea generale straordinaria deve essere convocata:

- a) quando il consiglio direttivo con propria delibera, lo ritiene necessario.
- b) Per decadenza del consiglio direttivo.
- c) quando vi è richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea generale straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, trascorsi 15 minuti, con qualunque numero di soci presenti.

Art.11

L'assemblea generale o straordinaria deve essere convocata mediante avviso scritto da inviare ai soci almeno 15 giorni prima della riunione.

Il consiglio direttivo

Art.12

a) Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri, compreso il presidente e rimane in carica per 2 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

b) Emanando secondo le decisioni scaturite dall'assemblea generale le direttive per lo svolgimento dell'attività sociale, redige il bilancio preventivo e approva il bilancio consultivo da sottoporre all'assemblea generale.

c) Nomina il gestore e collaboratori per il proprio ristorante, stipulando e sottoscrivendo i relativi contratti.

d) Nomina il segretario, il cassiere ed altri responsabili necessari all'attività della Colonia Italiana.

e) il consiglio direttivo può deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

f) Qualora il Presidente sia dimissionario o cessi anzitempo, il vicepresidente ne assume le sue veci sino alla successiva assemblea generale, secondo statuto.

Art.13

Il consiglio direttivo può disporre fino ad un massimo del 50% della liquidità sociale, senza doverlo sottoporre al consenso assembleare.

Art.14

Come da delibera dell'assemblea generale dei soci, il Consiglio direttivo può deliberare per il rimborso spese ai suoi membri.

Art.15

Il presidente ha la delibera di poter disporre di una somma di Fr. 500 per necessità d'intervento tra una riunione e l'altra del consiglio direttivo.

Art.16

Un membro del consiglio direttivo per 3 volte assente ingiustificato nelle riunioni del consiglio, decade automaticamente dal suo incarico.

Art.17

Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente:

- a) quando lo reputa necessario;
- b) quando è richiesto da almeno 3 membri del consiglio.

Art.18

Ogni membro del consiglio direttivo ha il dovere di svolgere i compiti assegnati dal presidente, dietro delibera del Consiglio direttivo.

Art.19

Il presidente, il segretario e il cassiere potranno partecipare come consulenti per 4 sedute, alle riunioni del nuovo consiglio direttivo.

Revisione dei conti

Art.20

I revisori dei conti, nel numero di 3, vengono eletti dall'assemblea generale e rimangono in carica per 2 anni. Ritenendolo necessario, può essere designato un'ufficio fiduciario. Il suo compito è di controllare il bilancio nella sua accettazione all'assemblea generale.

Art.21

Eventuali controversie o divergenze non risolvibili attraverso il presente statuto, fanno capo al Codice Civile Svizzero.

Art.22

In caso di scioglimento dell'associazione, saranno applicate le leggi vigenti norme di legge locali.

Statuto approvato dall'assemblea generale in Zug il 13 aprile 1987 e sostituisce lo statuto precedente.